

Articolo SSCI.65 - Contestazione del credito o dell'atto che consente l'esecuzione del recupero e contestazione dei provvedimenti esecutivi

1. Se, nel corso della procedura di recupero, una parte interessata contesta il credito o l'atto che ne consente l'esecuzione, emesso nello Stato della parte richiedente, essa adisce le autorità competenti dello Stato della parte richiedente, conformemente alle norme di legge vigenti in detto Stato. La parte richiedente notifica senza indugio tale azione alla parte richiesta. Anche la parte interessata può informare di tale azione la parte richiesta.

2. Non appena ricevuta la notifica o l'informazione di cui al paragrafo 1 dalla parte richiedente o dall'interessato, la parte richiesta sospende la procedura di esecuzione in attesa della decisione dell'autorità competente in materia, salvo domanda contraria della parte richiedente ai sensi del secondo comma del presente paragrafo. Se lo ritiene necessario e fatto salvo l'articolo SSCI.68 [Misure cautelari], del presente allegato, la parte richiesta può ricorrere a provvedimenti cautelari per garantire il recupero, sempreché le disposizioni legislative o regolamentari in vigore nel suo Stato lo consentano per crediti analoghi.

In deroga al primo comma, la parte richiedente può, ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari e delle prassi amministrative vigenti nel suo Stato, chiedere alla parte richiesta di recuperare un credito contestato, purché le disposizioni legislative e regolamentari e le prassi amministrative vigenti nello Stato della parte richiesta lo consentano. Se l'esito della contestazione risulta favorevole al debitore, la parte richiedente è responsabile del rimborso di ogni somma recuperata unitamente a ogni compensazione dovuta, secondo la legislazione in vigore nello Stato della parte richiesta.

3. Qualora la contestazione riguardi i provvedimenti esecutivi adottati nello Stato della parte richiesta, l'azione viene intrapresa davanti all'autorità competente di tale Stato, conformemente alle sue disposizioni legislative e regolamentari.

4. Qualora l'autorità competente dinanzi alla quale è stata intrapresa l'azione conformemente al paragrafo 1 sia un giudice ordinario o amministrativo, la decisione di tale giudice, sempreché sia favorevole alla parte richiedente e permetta il recupero del credito nello Stato della parte richiedente, costituisce l'"atto che consente l'esecuzione" ai sensi degli articoli SSCI.62 [Domanda di recupero] e SSCI.63 [Atto che consente l'esecuzione del recupero] del presente allegato e il recupero del credito è effettuato sulla base di tale decisione.

Articolo SSCI.66 - Limiti dell'assistenza

1. La parte richiesta non è tenuta:

- (a) ad accordare l'assistenza di cui agli articoli da SSCI.62 [Domanda di recupero] a SSCI.65 [Contestazione del credito o dell'atto che consente l'esecuzione del recupero e contestazione dei provvedimenti esecutivi] del presente allegato, se il recupero del credito è di natura tale da provocare, a causa della situazione del debitore, gravi difficoltà di ordine economico o sociale nello Stato della parte richiesta, purché le disposizioni legislative e regolamentari o le prassi amministrative vigenti nello Stato della parte richiesta consentano tale azione per crediti nazionali analoghi;
- (b) ad accordare l'assistenza di cui agli articoli da SSCI.60 [Domande di informazioni] a SSCI.65 [Contestazione del credito o dell'atto che consente l'esecuzione del recupero e contestazione dei provvedimenti esecutivi] del presente allegato, se la domanda iniziale ai sensi degli articoli da SSCI.60 [Domanda di informazioni] a SSCI.62 [Domanda di recupero] del presente allegato

